

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO SEZIONE TECNICA

Strada Provinciale n. 2 Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114 e-mail: portoscuso@guardiacostiera.it -http://www.portoscuso.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 08/2010

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso,

VISTA la nota n. 1484 in data 20.04.2010 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco contenente gli elementi tecnici relativi ad un'ampia fenditura di recente formazione sul costone roccioso in località Capo Altano;

l'ordinanza sindacale n. 13/10 in data 22.04.2010 con la quale il comune di Portoscuso (CI) ha ordinato il divieto di transito, accesso e sosta nell'area interessata dall'evento franoso presso la località Capo Altano in corrispondenza di una vecchio sito utilizzato in passato come postazione militare;

VISTA la propria ordinanza n. 03/2006 emanata in data 24.04.2006 Titolo IV (Salvaguardia della pubblica incolumità) – Capo I (Disposizioni Generali) art. 18 (Scogliere a picco sul mare)

che, a seguito di sopralluogo da parte del personale militare dipendente da questo Comando, la porzione del costone, in caso di distacco, andrebbe ad interessare un tratto di sosta e lo specchio acqueo sottostante;

RITENUTO altresì necessario disporre provvisoriamente l'interdizione dello specchio acqueo sottostanti la scogliere a picco sul mare interessata dall'evento, nelle more di acquisire le definitive valutazioni tecniche l'adozione dei provvedimenti idonei ad eliminare definitivamente la situazione di pericolo, da parte degli Enti preposti;

<u>VISTI</u> il D.P.R. 1627 del 24.11.1965, la legge n.963 del 14.07.1965 e gli artt.117,118 e 119 del D.P.R. n.1639 del 02.10.1968;

<u>VISTI</u> gli artt. 17, 18, 28, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

Nella zona di mare prospiciente la località denominata "Capo Altano" del Comune di Portoscuso (CI), potrebbero verificarsi distacchi e caduta della massa rocciosa dalla scogliera a picco in corrispondenza della vecchia postazione militare meglio evidenziata nell'allegato stralcio

cartografico parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

ARTICOLO 1

Sono interdetti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo antistante i costoni rocciosi di cui al rende noto, fino ad una distanza di 50 metri dalla costa.

ARTICOLO 2

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, relative a: navigazione e attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 3

- 1. In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 1, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'autorità marittima.
- 2. I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia anche locale, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

ARTICOLO 4

- 1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 15 della Legge 963/65.
- 2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portoscuso.guardiacostiera.it e relativa diffusione presso gli organi di informazione.
- 3. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

Portoscuso, 26 aprile 2010.

F.to IL COMANDANTE T.V. (CP) Nicola M. CHIEPPA

